



# COMUNE DI FALERNA

(Prov. di Catanzaro)

*Ufficio Segreteria Generale*

Prot. 1044

Del 30/03/2015

## **Il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate**

### **Premessa**

La Legge di stabilità introduce la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

L'articolo 1, comma 611 prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 01 gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La legge di stabilità 2014 (legge n° 147 del 27 dicembre 2013) ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto.

In caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle provincie, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali.

L'obbligo di approvare il piano di razionalizzazione è di competenza degli organi di vertice delle amministrazioni sopra elencate.

Per i comuni l'obbligo è posto a carico del sindaco.

I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società consortili, società cooperative).

Il piano di razionalizzazione, di conseguenza, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, e questo in relazione all'effettiva partecipazione degli aventi diritto di voto, essendo sufficiente anche la maggioranza relativa dei voti in presenza di un elevato astensionismo.
- dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole.

Il piano di razionalizzazione, persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo la norma annovera:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

- (a) degli organi amministrativi,
- (b) degli organi di controllo societari,
- (c) delle strutture aziendali,

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Un numero elevato di società svolge un'attività di servizi a favore dell'Ente locale, quali sono ad esempio le società in house strumentali. Tali società presentano una percentuale di costi del personale molto elevati.

Una riorganizzazione della struttura societaria e produttiva potrebbe comportare un esubero del personale che potrebbe usufruire degli incentivi alla mobilità.

Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- Contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- Buon andamento dell'azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.
- Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono:
  - 1) un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici;
  - 2) un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina antitrust e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

Il Comune di Falerna, ha aderito alla **Lamezia Multiservizi S.p.A.** fin dagli anni 2000 acquistando un numero minimo di azioni e per l'effetto detenendo una percentuale minima del capitale sociale.

In ogni caso le risultanze contabili della predetta società sono le seguenti:

Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2013 : 33.812,554

Stato Patrimoniale Passivo al 31/12/2013 : 33.812,554

Ancora, il Comune di Falerna già nel 2009 ha provveduto a svolgere una serie di cernita dell'Associazioni a diverso titolo partecipate sottoponendo al Consiglio Comunale la determinazione in merito alla continuazione del rapporto o alla cessazione dello stesso.

In proposito, ha adottato ben 17 delibere di Consiglio Comunale con le quali è stata disposta di molte la cessazione (sei)

La partecipazione vera e propria del Comune di Falerna si ha con riferimento alla Società Borghi Autentici Costa del Leone SRL, con la quale il Comune di Falerna con delibera G.C. N° 153 del 28/08/2013 si è già determinata per l'alienazione delle quote.

Allo stato attuale la predetta alienazione è in corso di perfezionamento a causa dell'infruttuosità dell'operazione di alienazione

Le risultanze contabili della predetta società sono le seguenti:

Totale stato patrimoniale Attivo al 31/12/2013: 47.191.

Totale Stato Patrimoniale Passivo al 31/12/2013 : 47.191.

Altra partecipazione del Comune è con l'ASI (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro).

Le risultanze contabili della predetta società sono le seguenti:

Totale stato patrimoniale Attivo al 31/12/2013: 13.662,311

Totale Stato patrimoniale Passivo al 31/12/2014: 13.662,311

Si precisa, che allo stato attuale l'Amministrazione Comunale intende confermare la partecipazione con l'ASI, stante l'importante ruolo che riveste il Comune nel settore della depurazione.

Diversamente, dicasi per Borghi Autentici Costa del Leone srl, per la quale è intervenuta la manifestazione di volontà del Comune e quindi ancora una volta si conferma il recesso.

### **Conclusioni**

Ogni ente locale dovrà costruire un proprio piano di razionalizzazione sulla base delle proprie necessità, esigenze ed obiettivi specifici.

Il piano operativo di razionalizzazione dovrà essere approntato entro il 31 marzo del corrente anno. Esso deve essere immediatamente operativo e coprire il lasso di tempo sino al 31 dicembre 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione sono soggette a pubblicazione nel sito web dell'ente locale.

La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs n. 33 del 2013. La pubblicazione deve avvenire entro il termine ultimo per la predisposizione del piano.

Sempre entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che si esprimerà sulla sua validità.

Il presente atto deve essere pubblicato ai sensi del D.Lgs. n°33/2013 e trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Il Sindaco  
(Giovanni Costanzo)

